



# **DALL'INTRANSIGENZA ALLA MODERAZIONE**

**Le relazioni internazionali di Leone XII**

*a cura di*

**Ilaria Fiumi Sermattei  
Roberto Regoli  
Paolo Daniele Truscello**



## QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

con il patrocinio di



in copertina:

Ferdinando Cavalleri, *Leone XII riceve nella basilica di San Pietro il marchese Richard de Stacpoole e la sua famiglia presentati da mons. Robert Gradwell, rettore del Collegio Inglese*, 1828, collezione Richard VII duca de Stacpoole (fig. 18)

# DALL'INTRANSIGENZA ALLA MODERAZIONE

Le relazioni internazionali di Leone XII

*a cura di*

Ilaria Fiumi Sermattei  
Roberto Regoli  
Paolo Daniele Truscello



SULLA PIETRA DI GENGA



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche

## DALL'INTRANSIGENZA ALLA MODERAZIONE

### Le relazioni internazionali di Leone XII

Stampato dal Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche  
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 256, Ancona 2018

*a cura di* Ilaria Fiumi Sermattei, Roberto Regoli, Paolo Daniele Truscello

*nell'ambito di un programma ideato da* Valerio Barberis

*saggi di* Anna Barańska, Yves Bruley, Umberto Castagnino Berlinghieri, Luca Coddignola, Consolación Fernández Mellén, Ilaria Fiumi Sermattei, Pierangelo Gentile, Andreas Gottsmann, Rémy Hème de Lacotte, Emilio La Parra, Chiara Mannoni, Gabriele Paolini, Roberto Regoli, Sérgio Ribeiro Pinto, Ítalo Domingos Santirocchi, Klaus Unterburger

*Progetto grafico* Mario Carassai

#### *Ringraziamenti*

Werner von Armin, Lorena Barale, Stanislava Beránková, Gianluigi Berliocchi, Laura Berliocchi, Maria Grazia Branchetti, Giovanni Castellucci, Gabriella Costa, Gaetano Damiano, Isabella di Carpegna Falconieri Massimo, Tommaso di Carpegna Falconieri, Maria De Crescenzo, Assunta Di Sante, Lucio Fiorile, Maria Antonella Fusco, Luisa Clotilde Gentile, Sergio Guarino, Paola Giusti, Andrea Gonnella, Christina Hugot, Armin Kensbock, Effi Kritzler, François Macé de Lépinay, Alfredo Lorenzoni, Alessandro Maliverni, Silvana Marchegiani, Antonio Mastrovincenzo, Carla Mazzarelli, Giuseppe Medardoni, Madin d'Osasco, Ambrogio M. Piazzoni, Marco Pupillo, Guido Premoli, Simona Radicioni, Alessandra Rodolfo, Patrizia Rosazza Ferraris, Marino Ruzziconi, Daniele Salvi, Miroslav Šedivý, Francesco Sensi, Serena Sogno, Vilmos Tatrai, Antonio Tosini, Patrizia Tosini, Simona Turriziani, Dustyn Ulrich, Maurice Whitehead

Archivio di Stato di Roma, Archivio di Stato di Napoli, Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borromeo Isola Bella, Archivio Massimo, Archivio Pucci della Genga, Archivio Storico della Reverenda Fabbrica di San Pietro, Biblioteca Apostolica Vaticana, Istituto Centrale per la Grafica

*un ringraziamento particolare a* Carmen Mochi Onory, Franca Persichetti Ugolini, Lorenzo Pucci della Genga, Richard VII duca de Stacpoole, Giorgio Gabriele Locci, Armin Kensbock

## SOMMARIO

Presentazione <i>Antonio Mastrovincenzo</i> <i>Presidente del Consiglio Regionale delle Marche</i> .....	7
Premessa <i>Valerio Barberis</i> .....	9
Introduzione <i>Roberto Regoli con Ilaria Fiumi Sermattei e Paolo Daniele Truscello</i>	11
Gli uomini del papa. La rete della diplomazia papale <i>Roberto Regoli</i> .....	19
Les relations diplomatiques dans les années 1820. L'Europe à la recherche d'un "système" <i>Yves Bruley</i> .....	39
Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Léon XII (1823-1829), du zélanisme au conservatisme <i>Rémy Hême de Lacotte</i> .....	49
«Il centro della Prudenza Europea». Leone XII e l'Impero d'Austria <i>Andreas Gottsmann</i> .....	67
Léon XII et le roi d'Espagne Ferdinand VII <i>Emilio La Parra</i> .....	79
On the eve of the storm: Portugal and the Holy See (1823-1829) <i>Sérgio Ribeiro Pinto</i> .....	93
«Io vorrei cancellare dalla storia del Piemonte il Breve del 1828»: l'onda lunga dei rapporti diplomatici tra Leone XII e Regno di Sardegna <i>Pierangelo Gentile</i> .....	105

La nunziatura effimera. Leone XII e la Toscana giurisdizionalista <i>Gabriele Paolini</i> .....	129
«Une circonspection qui ne dorme pas un seul jour». Le Saint-Siège et l'Empire Russe sous le pontificat de Léon XII <i>Anna Barańska</i> .....	141
Annibale della Genga and the new formation of the German church. His diplomatic efforts towards the German countries as nuncio in the years 1794-1808 and his later policy as pope <i>Klaus Unterburger</i> .....	161
Le relazioni anglo-romane sotto il pontificato di Leone XII (1823-1829) <i>Umberto Castagnino Berlinghieri</i> .....	177
Leo XII and North America (1818-1829) <i>Luca Codignola</i> .....	195
Nell'interesse della religione e nell'uso della <i>plenitudo potestatis</i> del papa. La politica di Leone XII verso l'America indipendente <i>Consolación Fernández Mellén</i> .....	231
Leone XII e l'Impero tropicale (Brasile, 1823-1829) <i>Ítalo Domingos Santirocchi</i> .....	261
«Che il quadro parta pure per la Prussia». Esportazioni e trafugamenti di opere nel contesto della politica pontificia nell'età della Restaurazione <i>Chiara Mannoni</i> .....	277
«Un diverso sistema ne' regali da farsi ai Sovrani». Oggetti e strumenti della diplomazia leonina <i>Ilaria Fiumi Sermattei</i> .....	293
Gli Autori .....	347

# LA NUNZIATURA EFFIMERA. LEONE XII E LA TOSCANA GIURISDIZIONALISTA

GABRIELE PAOLINI

Nel 1814, quando ancora si trovava a Vienna, al granduca Ferdinando III pervenne un memoriale firmato dagli arcivescovi di Pisa e Siena e dai principali vescovi toscani. Vi plaudivano al ristabilimento della dinastia lorenese, gioivano per il ritorno del «dolce e religioso» governo, ma esprimevano il timore che fosse ripristinata la legislazione giurisdizionale di Pietro Leopoldo<sup>1</sup>.

I vescovi esortavano il granduca ad agire in conformità ai dettami del concilio di Trento. Chiedevano dunque di essere liberi nell'attribuzione degli ordini sacri, nella pubblicazione delle pastorali, nella scelta dei predicatori, nell'attività giudiziaria delle rispettive curie, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici. Occorreva riservare agli ordinari anche la revisione sui libri di qualsiasi materia, eliminare i vincoli per il ricevimento, la vestizione e la professione negli ordini religiosi, sottrarre gli ecclesiastici alla competenza dei tribunali laici in materia penale e consentire a tutti i fedeli di ricorrere liberamente alla Santa Sede.

Si trattava di richieste di ampia portata, che avrebbero avuto l'effetto di cancellare pressoché tutta la legislazione ecclesiastica lorenese. Esse vennero totalmente disattese ed anzi in novembre fu ripristinata la segreteria del Regio Diritto, il dicastero competente in materia ecclesiastica. Nel decreto si affermava che «le leggi e i regolamenti veglianti in materia di giurisdizione» avevano sempre costituito in Toscana «uno degli oggetti più interessanti i diritti della Sovranità»; pertanto le norme relative andavano osservate «con ogni premura»<sup>2</sup>.

---

1 Pubblicato integralmente (come molti degli altri documenti di seguito citati) in G. PAOLINI, *Toscana e Santa Sede negli anni della Restaurazione (1814-1845)*, Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Le Monnier, Firenze 2006, pp. 71-73.

2 A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal MDCCXLVII al MDCCCXLVIII*, t. IV, Molini, Firenze 1852, pp. 149-150.

Da allora in poi per oltre un trentennio furono numerosi i tentativi di mettere in discussione quel sistema compiuti dalla Santa Sede, in molti casi giunta ad usare toni e metodi davvero forti, con la speranza di far cessare uno stato di cose reputato particolarmente grave. Abolire l'eredità del giurisdizionalismo<sup>3</sup> era un obiettivo ambizioso e di difficile realizzazione in ogni Stato dell'Europa post-napoleonica, a maggior ragione nel Granducato, teatro di uno fra i più significativi esperimenti di riforma ecclesiastica avvenuti nel periodo compreso fra il concilio di Trento e la rivoluzione francese.

Le premure pontificie si infransero periodicamente e regolarmente di fronte all'ostilità dei ministri granducali, strenui difensori dell'eredità di Pietro Leopoldo, nel cui clima si erano formati, sempre fedeli al suo insegnamento di avere in materia di politica ecclesiastica «uno speciale occhio e un'attenzione continua» perché contro di essa la curia romana si sarebbe impegnata «non per la Toscana medesima che è piccolo oggetto per lei, ma per l'esempio agli altri paesi più grandi»<sup>4</sup>.

La via scelta fu quella di premere direttamente sul granduca, ritenuto più malleabile rispetto ai ministri, come in effetti sembrò in varie occasioni ai prelati che ebbero modo di avvicinarlo, nel 1815-1816, durante le trattative per il ripristino degli ordini religiosi soppressi durante la dominazione napoleonica<sup>5</sup>. I tentativi di Pio VII si infransero tuttavia sistematicamente contro la resistenza dei più importanti consiglieri del sovrano, Vittorio Fossombroni e Neri Corsini, confermati nei loro incarichi ministeriali dal successore di Ferdinando III, morto il 18 giugno 1824.

Sul trono saliva Leopoldo II, che nonostante i suoi ventisette anni era stato fino ad allora tenuto dal padre lontano dagli affari di Stato.

---

3 In proposito, per interessanti considerazioni metodologiche, unite a nuove prospettive di ricerca, cf. D. EDIGATI, L. TANZINI (a cura), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma 2015.

4 PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO-LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, vol. I, a cura di A. SALVESTRINI, Olshcki, Firenze 1969, p. 41.

5 Sullo svolgimento dei negoziati e sull'intesa finale si rimanda alla documentazione edita in G. PAOLINI, *Il Concordato toscano del 1815 sugli Ordini Religiosi*, Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Le Monnier, Firenze 2006.

Aveva avuto un'istruzione tradizionale, anche se non particolarmente brillante: Lorenzo Quartieri, professore di pandette nell'ateneo pisano e suo docente di materie giuridiche, era comunque un tenace assertore dei principi giurisdizionali<sup>6</sup>.

Nei mesi successivi l'arcivescovo di Siena, Giuseppe Mancini, ebbe modo di incontrare più volte Leopoldo II e gli fece presente la difficile condizione dell'episcopato. Inizialmente ottenne attenzione e disponibilità, venendo addirittura invitato ad esporre per scritto le sue osservazioni in merito. Tuttavia, qualche tempo dopo lo trovò molto cambiato nel modo di pensare<sup>7</sup>. Questa sorta di oscillazione comportamentale avrebbe caratterizzato Leopoldo II per lungo tempo. Era in fondo lo stesso atteggiamento di Ferdinando III, molto amplificato però dal contrasto fra un temperamento religioso tradizionale e devoto e lo sforzo di mantenersi fedele all'eredità morale e politica del padre e dell'avo: il tutto aggravato da una innata debolezza di carattere. Di fronte ai lamenti dell'episcopato si lasciava andare a promesse di conciliazione, salvo poi abbandonarle quando aveva di fronte Fossombroni e Corsini, verso i quali nutriva una sorta di timore reverenziale.

Mancini non si perse d'animo e sul finire del 1825, prima di recarsi a Roma in occasione del giubileo, gli chiese se poteva parlare a suo nome con il papa dei problemi legati alle leggi leopoldine: fu autorizzato a farlo, ma a semplice titolo personale<sup>8</sup>.

Leone XII ritenne l'occasione particolarmente propizia per scrivere a Leopoldo II sulla controversa materia e lo fece in data 1° febbraio 1826<sup>9</sup>. Fedele al suo passato di eminente diplomatico, giudicava di fondamentale importanza per il miglioramento dei rapporti con Firenze il ristabilimento della nunziatura.

---

6 Cf. G. SFORZA, *Il Granduca di Toscana Leopoldo II e i suoi vecchi ministri. Bozzetti inediti di Francesco Bonaini*, "Rassegna Storica del Risorgimento", VII, 1920, IV, pp. 579-580.

7 L'episodio venne ricordato dall'arcivescovo Mancini in una memoria per Gregorio XVI datata 1° giugno 1839: PAOLINI, *Toscana e Santa Sede* cit., p. 173.

8 Cf. *Ibid.*

9 Cf. *Ibid.*, pp. 113-115.

Fin dal principio del Nostro Pontificato abbiamo bramato di avere un Nunzio in Toscana, al che non dubitiamo che Vostra Altezza non avrebbe difficoltà ad aderire, siccome ne siamo assicurati da più parti. Ma poiché la missione di un Nunzio Apostolico sarebbe di poca efficacia se prima non venissero appianati certi punti che formano discordanza fra le due Autorità e che recano molta amarezza al Nostro cuore, perciò gradiremmo che sopra tali punti l'Altezza Vostra si compiacesse di portare le sue speciali considerazioni e quindi emettere gli ordini corrispondenti, onde o prima o contemporaneamente alla riapertura della Nunziatura le difficoltà stesse venissero tolte di mezzo<sup>10</sup>.

Il 20 settembre 1788 Pietro Leopoldo aveva decretato la soppressione del tribunale della nunziatura e di ogni giurisdizione esercitata dal nunzio sul clero secolare e regolare; egli doveva essere unicamente considerato «Ambasciatore della Corte di Roma e per gli affari Secolari della medesima, e per gli affari Ecclesiastici che il Pontefice come Capo della Chiesa Cattolica avesse da trattare in Toscana»<sup>11</sup>. L'ultimo nunzio accreditato in Toscana era stato monsignor Giuseppe Morozzo della Rocca (poi arcivescovo di Novara e cardinale<sup>12</sup>), che aveva lasciato Firenze nel 1806: dal 1814 vi si trovava un semplice uditore, Pietro Valentini<sup>13</sup>.

Prima di procedere alla nomina di un nunzio, occorreva risolvere i punti di maggiore contrasto. Perciò Leone XII sollecitava il granduca a prenderli in seria considerazione e ad emanare gli ordini necessari.

Converrebbe una più libera comunicazione dei Sudditi di Vostra Altezza con la Santa Sede per ottenere grazie spirituali o immediatamente a queste annesse, senza l'intervento della Segreteria del Regio Diritto, ed insieme una più libera comunicazione di tutti i Regolari

---

10 Cf. *Ibid.*

11 Testo integrale del decreto in *Gazzette Toscane uscite settimana per settimana*, t. XXIII, Anton Giuseppe Pagani Stampatore, Firenze 1788, pp. 153-154.

12 Sulla sua figura si veda G. LORANDI, *Giuseppe Morozzo Della Rocca cardinale e arcivescovo di Novara. La Restaurazione nel Regno di Sardegna*, Franco Angeli, Milano 2016.

13 Cf. G. DE MARCHI, *Le Nunziature Apostoliche dal 1800 al 1956*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1957, p. 121.

coi loro Superiori Maggiori: una più espressa libertà ai Vescovi di imprimere e divulgare le loro Pastorali: una interdizione dei ricorsi che in detta Segreteria si ricevono contro le Persone Ecclesiastiche, non esclusi i Vescovi, come pure del sistema in essa vigente di insistere o segretamente o apertamente sulla condotta e spirituale Governo dei Prelati ed anche di riprenderli e minacciarli: una maggiore facilitazione a questi di rimuovere i cattivi Parrochi e di punire condegnamente gli Ecclesiastici incorreggibili e finalmente una maggiore Sovrana protezione ai Vescovi e ai Parrochi per poter reprimere i disseminatori dell'empietà o colle parole o colla propagazione dei Libri perversi e contravventori delle Leggi Divine ed Ecclesiastiche<sup>14</sup>.

La lettera venne affidata a Mancini, indicato quale utile intermediario anche per la risposta, ma essa «non fu che un mero complimento affatto insignificante»<sup>15</sup>. A dispetto di un silenzio così eloquente, papa della Genga non abbandonò l'idea di ripristinare la nunziatura ed anzi la considerò come il mezzo utile a sbloccare la situazione.

Sul finire del 1827 il cardinale Giuseppe Spina, di passaggio a Firenze, manifestò al granduca il desiderio del papa di accreditare un nunzio alla sua corte; il fatto venne confermato poco dopo dal nuovo arcivescovo di Firenze, Ferdinando Minucci. Guardingo come sempre, Fossombroni nutrì subito il sospetto che si trattasse dell'ennesimo tentativo per colpire la legislazione giurisdizionale. Temeva che si puntasse a ripristinare la nunziatura con tutte le caratteristiche ad essa normalmente attribuite, quali appunto il tribunale ed i poteri di intervento sul clero locale. Pertanto, scrivendo a Spina l'8 marzo 1828, annunciò il gradimento del suo sovrano per la decisione pontificia ma al tempo stesso chiarì che il nuovo nunzio sarebbe stato trattato con tutti i riguardi dovuti al suo rango ed avrebbe goduto delle prerogative esercitate dai suoi predecessori sotto i governi di Pietro Leopoldo e di Ferdinando III «secondo i regolamenti e sistemi stabiliti e osservati fino al 1799», poi di nuovo in vigore dopo il 1814<sup>16</sup>.

---

14 PAOLINI, *Toscana e Santa Sede* cit., p. 114.

15 Così Mancini nella già ricordata memoria del 1° giugno 1839: PAOLINI, *Toscana e Santa Sede* cit., p. 173.

16 *Ibid.*, pp. 115-116.

Il senso di queste parole doveva apparire chiarissimo; a Roma invece si dette soprattutto risalto all'aspetto positivo della questione, cioè alla disponibilità della corte toscana. Il 16 giugno 1828 Leone XII scriveva al granduca per annunciargli il passaggio per Firenze di monsignor Pietro Ostini, nuovo nunzio presso la confederazione Elvetica.

Da lui, il cui attaccamento all'Augusta Casa d'Austria Noi ben conosciamo, potrà l'Altezza Vostra apprendere meglio forse che da chiunque altro quanto sia schietto e vivo il desiderio che Le abbiamo già fatto esternare di avere anche costì un Nostro Nunzio, il quale valga a stringere colla sua presenza sempre più i vincoli di quella buona corrispondenza in cui Ci facciamo un pregio di trovarci felicemente non meno con Lei che con tutti gli altri Principi della sua Imperiale e Reale Famiglia. L'Altezza Vostra potrà, se così Le piaccia, aprire a Lui i Suoi intimi sensi, come Noi lo abbiamo già fatto dalla Nostra parte, onde con reciproca soddisfazione si giunga quanto prima a ristabilire in Firenze la Nunziatura Apostolica a gloria di Dio e della Sua Chiesa, nonché a vantaggio spirituale dei buoni e fedeli Toscani<sup>17</sup>.

Ostini aveva affrontato in precedenza delicate trattative a Vienna, conosceva bene la legislazione giurisdizionale ed era persona gradita ai vertici dell'impero austriaco: sembrava dunque l'elemento più adatto allo scopo. In ogni caso entrambe le parti avevano cominciato a giocare sulle parole, usando espressioni a prima vista chiare ma in realtà portatrici di due visioni opposte: l'intera trattativa ne avrebbe inevitabilmente risentito.

Fin dalla prima udienza Leopoldo II disse ad Ostini che avrebbe visto con piacere un nunzio a Firenze, con il solo carattere di rappresentante politico. Non era certo un buon inizio, ma quando pochi giorni dopo incontrò Fossombroni si sentì dire che avrebbe rappresentato il papa non solo come sovrano temporale, ma anche come capo della Chiesa<sup>18</sup>.

---

17 *Ibid.*, pp. 117-118.

18 *Ibid.*, pp. 120-121, dispacci di Ostini a Bernetti del 24 e del 26 giugno 1828.

In realtà non c'era contraddizione fra le parole dell'uno e dell'altro. Fossombroni seguiva alla lettera il decreto del 1788, là dove definiva il nunzio «Ambasciatore della Corte di Roma e per gli affari Secolari della medesima, e per gli affari Ecclesiastici che il Pontefice come Capo della Chiesa Cattolica avesse da trattare in Toscana»<sup>19</sup>. Nel secondo caso si trattava però di un riconoscimento puramente formale, poiché gli era impedito di esercitare le attribuzioni relative, come la possibilità di avere un proprio tribunale, i poteri di giurisdizione sul clero e la facoltà di dare dispense.

A Roma ci si illuse invece che il più fosse stato ormai ottenuto. Il segretario di Stato, cardinale Tommaso Bernetti, plaudì allo spirito di conciliazione dimostrato da Fossombroni ed attendeva fiducioso la nota con la quale Firenze doveva accettare ufficialmente l'istituzione della nunziatura<sup>20</sup>. Quando fu presentata la relativa bozza (28 giugno), vi si affermava fra l'altro che il nuovo nunzio avrebbe goduto delle distinzioni e delle prerogative già riservate a quelli accreditati sotto il governo di Ferdinando III: Ostini la ritenne comunque accettabile<sup>21</sup>.

Leone XII e Bernetti esaminarono la bozza nel corso di un'apposita riunione<sup>22</sup> a cui parteciparono i cardinali Pacca, Spina, Castiglioni, De Gregorio, Bertazzoli e Cappellari<sup>23</sup>.

Il documento venne giudicato generico ed insufficiente per stabilire se davvero poteva sperarsi dal ripristino della nunziatura un effettivo miglioramento delle condizioni della Chiesa nel Granducato. Qualora le parole in questione avessero alluso al divieto di riaprire

---

19 *Gazzette Toscane uscite settimana per settimana* t. XXIII cit., pp. 153-154.

20 Cf. *Ibid.*, p. 122.

21 Cf. *Ibid.*, pp. 122-123.

22 Si tenne nella tarda serata del 4 luglio 1828, come risulta dalla lettera di due giorni prima con la quale Bernetti convocava i cardinali: Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Segreteria di Stato, Esteri*, b. 478, f. 2.

23 Per un loro profilo cfr. R. REGOLI, *Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829)*, in I. FIUMI SERMATTEI, R. REGOLI (a cura), *La corte papale nell'età di Leone XII*, (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 186), Ancona 2015, pp. 23-34.

il tribunale, potevano essere tranquillamente accettate; andavano invece respinte se intendevano dire che tutto doveva rimanere nello stato in cui era negli anni 1790-1799, cioè se non si fosse voluto riconoscere al nuovo nunzio prerogative diverse da quelle esclusivamente politiche<sup>24</sup>.

Emergeva così il vero aspetto della questione. Leone XII puntava ad ottenere, attraverso la riapertura della nunziatura, un'attenuazione delle leggi giurisdizionali, fosse soltanto tacita o rinviata al futuro: a questo risultato positivo ne sarebbero seguiti altri grazie alla presenza di un rappresentante autorevole, capace di coordinare l'episcopato e autorizzato per le sue stesse funzioni ad incontrare più volte il granduca, esercitando alla lunga un benefico influsso. Il ministero toscano doveva invece evitare che l'arrivo del nunzio assumesse l'aspetto di una rottura nel sistema ereditato da Pietro Leopoldo e per farlo occorreva chiarire fin dall'inizio che non si sarebbe innovata la prassi seguita in passato.

Nei successivi colloqui Fossombroni e Ostini decisero di considerare la questione da un punto di vista fattuale, giacché sul piano dei principi l'accordo sembrava impossibile. Dopo l'emanazione della legge del 1788 erano stati accreditati tre nunzi presso la Corte toscana. La Santa Sede aveva dunque dimostrato di non ritenere le norme leopoldine incompatibili con la sua dignità, altrimenti non avrebbe più inviato i propri rappresentanti. Alla nota si poteva aggiungere un riferimento esplicito alle prerogative accordate ai nunzi fra il 1790 e il 1799, al fine di richiamare un precedente e stabilire la continuità dell'atteggiamento romano<sup>25</sup>.

In vista della decisione finale di Leone XII, Bernetti il 12 luglio<sup>26</sup> chiese ai sei cardinali consultati in precedenza un parere scritto sulla variante proposta.

Pacca giudicò irrilevante la mancata riattivazione del tribunale, utile in nazioni lontane come la Spagna, il Portogallo e la Germania per un sollecito disbrigo degli affari ma superfluo in Toscana. Se vi

---

24 Cf. PAOLINI, *Toscana e Santa Sede* cit., pp. 125-126.

25 Cf. *Ibid.*, pp. 126-127.

26 Cf. *Ibid.*, p. 129.

fossero state fondate ragioni per credere che la presenza di un nunzio a Firenze avrebbe contribuito alla revisione delle leggi toscane – a suo dire più vicine a quelle anglicane che alle cattoliche – bisognava senz'altro accettare la nota; in caso contrario conveniva lasciar perdere<sup>27</sup>.

Secondo Spina il richiamo al *fatto* avvenuto durante il pontificato di Pio VI risultava grave e imbarazzante, poiché avrebbe impegnato il papa ad accettare una situazione identica, privandolo della possibilità di protestare o di sollevare eccezioni sulle norme vigenti. D'altra parte la presenza di un nunzio a Firenze sarebbe stata senz'altro utile. La scelta opposta, adottata dopo il 1814 con la speranza di migliorare le cose, si era dimostrata fallimentare. La condotta di Pio VI rappresentava un precedente positivo e capace di sottrarre Leone XII all'accusa di aver leso il prestigio pontificio accettando *de facto* le limitazioni imposte dalla legge del 1788. Ostini poteva dichiarare verbalmente che non si sarebbe mai preteso di esercitare atti di giurisdizione contenziosa, ma al tempo stesso doveva ottenere una formulazione in termini più generici della nota, per assicurare al soggetto di nuova nomina tutte quelle considerazioni dovute ai nunzi della Santa Sede<sup>28</sup>.

Castiglioni – di lì a pochi mesi pontefice, con il nome di Pio VIII – suggerì di accettare senz'altro le modifiche concordate da Ostini e Fossombroni. Con il richiamo a quanto era avvenuto durante il pontificato di Pio VI veniva stabilita una linea di continuità nell'atteggiamento della Santa Sede e si superavano gli ostacoli di forma e di sostanza altrimenti rappresentati dalle dichiarazioni del governo toscano. L'importanza di avere un nunzio alla corte fiorentina gli appariva indubbia. Esso avrebbe rappresentato un utilissimo mezzo per la raccolta delle informazioni, una figura visibile e prestigiosa agli occhi dei fedeli, un punto di riferimento e di sostegno per l'episcopato: vantaggi impossibili da ottenere con un rappresentante di rango inferiore, che peraltro non avrebbe avuto la stessa facilità ad introdursi a corte<sup>29</sup>.

---

27 Cf. *Ibid.*, p. 130.

28 Cf. *Ibid.*, pp. 131-132.

29 Cf. *Ibid.*, pp. 132-133.

De Gregorio era stato nunzio in Toscana durante la fase iniziale del Regno d'Etruria (1801-1802) ed aveva avuto un ruolo di spicco nella genesi e nella promulgazione dell'editto del 15 aprile 1802, che formalmente abrogava la legislazione leopoldina ma che di fatto trovò scarsissima applicazione<sup>30</sup>. A suo avviso le intenzioni che avevano portato Ostini e Fossombroni a modificare la nota erano lodevoli, ma avevano prodotto un pessimo risultato. Bisognava pertanto tornare alla prima bozza ed aggiungere solo verbalmente che la Santa Sede accettava che il nuovo nunzio non avesse tribunale, ma escludendo ogni approvazione tacita delle leggi anticanoniche<sup>31</sup>.

Bertazzoli e Cappellari (il futuro Gregorio XVI) esprimevano un parere favorevole sulle modifiche proposte per le stesse ragioni di Castiglioni. Il momento risultava propizio, giacché la situazione esistente in Toscana – almeno secondo la descrizione fornita da Ostini – evolveva a favore della Chiesa. Anche da Vienna giungevano notizie positive, essendo iniziato un esame consultivo delle leggi giuseppine ad opera di una speciale commissione mista di laici ed ecclesiastici<sup>32</sup>.

Bernetti riassunse le riflessioni dei cardinali consultati in un sintetico riepilogo<sup>33</sup>. Leone XII giudicò irricevibile la variante contenente il riferimento al *fatto* avvenuto durante le nunziature dal 1790 al 1799, accettando la quale avrebbe «sanzionato un disgustoso passato senza avere menomamente provveduto per l'avvenire». Invitava Ostini a sollecitare una modifica, per precisare che il nuovo nunzio avrebbe avuto tutte quelle distinzioni, prerogative e facoltà delle quali godevano i suoi colleghi a Vienna, Parigi e Napoli<sup>34</sup>.

Questo espediente risultava abbastanza ingenuo, non solo per il riferimento esplicito a situazioni che evidentemente non erano quelle della Toscana, ma anche per la tendenza ad includere nella stessa formula realtà diverse come la Vienna giurisdizionalista e la Napoli

---

30 Sul tema: R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli "anni francesi" all'unità*, in G. GALASSO (dir.), *Storia d'Italia*, UTET, Torino 1993, pp. 39-49.

31 PAOLINI, *Toscana e Santa Sede* cit., pp. 134-135.

32 Cf. *Ibid.*, pp. 136-137.

33 Cf. *Ibid.*, pp. 138-139.

34 *Ibid.*, pp. 140-141.

del Concordato del 1818. Se anche la nuova variante non fosse stata accettata, l'inviato pontificio era autorizzato a ritornare alla nota nella sua formulazione originaria, quella del 28 giugno<sup>35</sup>.

I ministri toscani espressero una generale indisponibilità a fare riferimento ai casi contemplati per le altre tre capitali. Ostini capì l'inutilità di ulteriori discussioni e riassunse il testo originario della nota, chiedendo che alle parole "istruzioni" e "prerogative" si aggiungesse anche il termine "facoltà", con l'obiettivo di estendere, almeno formalmente, la sfera d'azione del nunzio e di consentirgli atti di giurisdizione volontaria<sup>36</sup>.

A fine luglio il papa dava il suo consenso definitivo. La nota toscana veniva ufficialmente inviata alla segreteria di Stato ed essa rispondeva accettandola<sup>37</sup>: restava solo da inviare il nunzio.

Leone XII aveva pensato a monsignor Costantino Patrizi, perché vantava legami di parentela con la famiglia reale di Sassonia a cui apparteneva anche la consorte di Leopoldo II ma non fece in tempo a nominarlo a causa della sua scomparsa (10 febbraio 1829). La scelta fu comunque confermata da Pio VIII. Erano già state preparate le istruzioni<sup>38</sup> quando, nel maggio 1829, Patrizi rinunciò all'incarico per ragioni personali, alle quali forse non era estranea la preoccupazione per il difficile compito cui veniva chiamato<sup>39</sup>.

La scelta cadde così su Giacomo Brignole, patrizio genovese, già assessore al governo di Roma e vicario della basilica Lateranense<sup>40</sup>. Fossombroni, informato preventivamente della nomina, disse di non avere nulla da eccepire, ma ribadì che la legge del 1788 non sarebbe stata «in veruna parte cambiata»<sup>41</sup>.

---

35 Cf. *Ibid.*, pp. 141-142.

36 Cf. *Ibid.*, pp. 142-143.

37 Cf. *Ibid.*, pp. 143-144, 146-147.

38 Cf. *Ibid.*, pp. 148-151.

39 Pio VIII accettò le dimissioni un mese dopo, come risulta da una lettera del cardinale Albani a Patrizi del 19 giugno 1829: ASV, *Segreteria di Stato, Esteri*, b. 478, f. 2.

40 Cf. *Ibid.*, dispaccio di Albani all'uditore Valentini, 17 novembre 1829.

41 *Ibid.*, dispaccio di Valentini ad Albani, 19 dicembre 1829.

La missione iniziava sotto pessimi auspici e Brignole non tardò ad accorgersi che la realtà era perfino più grave. Il nunzio svolse con impegno e competenza il ruolo di agente diplomatico, rivestendo fra l'altro una parte importante durante l'insurrezione del 1831 nelle Legazioni pontificie<sup>42</sup>, ma non poté compiere nessun atto significativo in qualità di rappresentante della suprema autorità religiosa<sup>43</sup>. Da questo punto di vista la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari avrebbe giudicato alcuni anni dopo «infelicissimo»<sup>44</sup> l'esito della sua nunziatura.

Nel febbraio 1833 Brignole fu richiamato e la rappresentanza pontificia venne affidata ad un semplice incaricato d'affari<sup>45</sup>.

#### ABSTRACT

The paper explains pope Leo XII's attempt to restore nunciature in Florence in 1828. A measure aimed primarily at opening a passage in the set of jurisdictional laws, dating back to the period of Peter Leopold, which his successors had always wanted to reconfirm. During the negotiations between the Minister Vittorio Fossombroni and Monsignor Pietro Ostini the opposing views that led the two parties emerged clearly. However, it prevailed, especially by the Holy See, the will to find an agreement, hoping to have benefits in the future. An aspiration destined to be soon denied, since the nuncio in practice could only play the role of a diplomatic agent and not a representative of the supreme religious authority.

Keywords: Jurisdictional laws, Nunciature, Diplomatic Relations, Grand duchy of Tuscany

---

42 Cf. E. MORELLI, *La politica estera di Tommaso Bernetti, Segretario di Stato di Gregorio XVI*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1956.

43 Cf. il carteggio relativo in ASV, *Segreteria di Stato, Esteri*, b. 479, f. 1-3.

44 Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, Archivio della Sacra Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, *Rapporti delle Sessioni*, vol. XVIII, n° 221 (16 dicembre 1841).

45 DE MARCHI, *Le Nunziature Apostoliche* cit., p. 122.

ANNO XXIII - n. 256 Luglio 2018  
Periodico mensile  
reg. Trib. Ancona n. 18/96 del 28/5/1996  
Spedizione in abb. post. 70%  
Div. Corr. D.C.I. Ancona

ISSN 1721-5269  
ISBN 978 88 3280 049 4

*Direttore*  
Antonio Mastrovincenzo

*Comitato di direzione*  
Renato Claudio Minardi, Piero Celani,  
Mirco Carloni, Boris Rapa

*Direttore Responsabile*  
Carlo Emanuele Bugatti

*Redazione*  
Piazza Cavour, 23 - Ancona - Tel. 071 2298295

*Stampa*  
Centro Stampa Digitale del Consiglio Regionale delle Marche, Ancona

256

